

DECISIONE (UE) 2017/38 DEL CONSIGLIO**del 28 ottobre 2016****relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 153, paragrafo 2, l'articolo 102, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 aprile 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per un accordo economico e commerciale globale con il Canada (CETA).
- (2) In conformità della decisione (UE) 2017/37 ⁽¹⁾, l'accordo economico e commerciale globale tra il Canada(CETA), da una parte ⁽²⁾, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, («accordo») è stato firmato il 30 ottobre 2016.
- (3) L'articolo 30.7, paragrafo 3, dell'accordo ne prevede la possibilità di applicazione provvisoria.
- (4) Parti dell'accordo rientranti nella competenza dell'Unione possono essere applicate a titolo provvisorio, in attesa che siano completate le procedure per la sua conclusione.
- (5) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare le modifiche dell'allegato 20-A dell'accordo che devono essere adottate dal comitato misto CETA, come disposto all'articolo 26.1 dell'accordo, su raccomandazione del comitato CETA per le indicazioni geografiche, in conformità dell'articolo 20.22 dell'accordo.
- (6) In conformità all'articolo 30.6, paragrafo 1, dell'accordo esso non conferisce diritti né impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi agli organi giudiziari dell'Unione o degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, («accordo») è applicato a titolo provvisorio dall'Unione, a norma dell'articolo 30.7, paragrafo 3, dell'accordo stesso, in attesa che siano espletate le procedure per la sua conclusione, e nel rispetto dei seguenti punti:

a) solamente le seguenti disposizioni del capo 8 (Investimenti) si applicano a titolo provvisorio e solamente nella misura in cui sono interessati gli investimenti diretti esteri:

- articoli da 8.1 a 8.8;
- articolo 8.13;
- articolo 8.15, eccetto il paragrafo 3; e,
- articolo 8.16;

⁽¹⁾ Decisione (EU) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ (Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale).

- b) le disposizioni seguenti del capitolo 13 dell'accordo (Servizi finanziari) non si applicano a titolo provvisorio nella misura in cui interessano gli investimenti di portafoglio, la protezione degli investimenti o la risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra gli investitori e gli Stati:
- articolo 13.2, aragrafi 3 e 4;
 - articolo 13.3 e articolo 13.4;
 - articolo 13.9, e
 - articolo 13.21;
- c) le disposizioni seguenti dell'accordo non si applicano a titolo provvisorio:
- articolo 20.12;
 - articolo 27.3 e articolo 27.4, nella misura in cui tali articoli si applicano a procedure, ai riesami e ai ricorsi amministrativi a livello di Stato membro;
 - articolo 28.7, paragrafo 7;
- d) l'applicazione a titolo provvisorio dei capi 22, 23 e 3 dell'accordo rispetta la distribuzione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri.
2. Per determinare la data di applicazione a titolo provvisorio, il Consiglio stabilisce la data entro la quale deve essere trasmessa al Canada la notifica di cui all'articolo 30.7, paragrafo 3, dell'accordo.
3. La data a decorrere dalla quale l'accordo sarà applicato a titolo provvisorio sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 20.22 dell'accordo, le modifiche dell'allegato 20-A dell'accordo, operate tramite le decisioni del comitato misto CETA, sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione.

Se si riceve un'opposizione nel quadro dell'esame delle indicazioni geografiche effettuato a norma dell'articolo 20.19, paragrafo 1 dell'accordo, e le parti interessate non riescono a pervenire ad un accordo, la Commissione adotta la propria posizione secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016

Per il Consiglio
Il presidente
M. LAJČÁK

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1).